



REPERTORIO

D.D.G.n. 814

viso ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D.lgs. n. 123/2011

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

Proso nota al n° 639

Palermo, li 17 OTT 2018
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

(Dott.ssa Maria Spand)



REPUBBLICA ITALIANA



**Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia**

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la L.r. 16 dicembre 2008 n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il D.P.R.S. 05/12/2009 n. 12 "Reg. di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n.19;
- VISTO** il D.P.R.S 18 gennaio 2013, n. 6 - Reg. di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le competenze attribuite al Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.R.S n. 707 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore D'Urso l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Energia, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 13 febbraio 2018;
- VISTA** la l.r. 17 maggio 2016 n.8 recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norma in materia di personale. Disposizioni varie", e in particolare l'art 15 "Attuazione della programmazione comunitaria, commi 9 e 10 e art. 24 "Modifiche alla l.r. n 12 del 12 luglio 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;
- VISTA** la l.r. 8 maggio 2018, n. 8 avente per oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la l.r. 8 maggio 2018, n. 9 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e nello specifico gli articoli 26 e 27;

REGIONAL
DIPARTIMENTO

- VISTO** il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 48 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica di aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020";
- VISTO** l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29.10.2014;
- VISTO** il Programma Operativo (nel prosieguo anche PO) Sicilia 2014-2020 FESR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015; Adozione definitiva
- VISTO** la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR e la Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio (OI) del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l'AdG delega all'OI per la gestione e l'attuazione, tra le altre, della suddetta azione 4.3.1;
- VISTA** l'azione 4.3.1 del PO Sicilia 2014-2020 FESR "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane";
- VISTO** la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Programmazione attuativa 2016-2018";
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo anche PON) "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23.06.2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24.11.2015;
- VISTO** in particolare, l'Asse IV "Efficienza energetica", Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane", del sopra richiamato PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR che agisce nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono ricomprese delle "zone assistite" ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTI** i criteri di selezione delle operazioni del suddetto PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS) del 27 ottobre 2015 e successivamente modificati e approvati tramite procedura scritta a seguito del CdS del 27 giugno 2016;
- VISTA** la nota prot. n. 16166 del 14/09/2016 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione ha manifestato l'intenzione di avvalersi del decreto del Ministero dello



Sviluppo Economico, presentato in bozza nel corso della videoconferenza del 20 luglio 2016, come base giuridica per il finanziamento del regime di aiuti ai sensi dell'art. 48 del Reg. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, riguardante gli "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche" previste dall'Azione 4.3.1 del Programma Operativo FESR 2014/2020;

il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";

VISTI i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottati con Deliberazione di giunta regionale n. 178 del 27 aprile 2017;

VISTI il protocollo d'Intesa del 9 maggio 2017 ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, e il successivo Addendum sottoscritto il 24 luglio 2017, tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare – Divisione VIII e la Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Energia, che stabilisce (art.1 Addendum) che gli interventi selezionati a valere sull'Invito pubblico del 15.06.17 (sopra richiamato), ricadenti nel territorio della Regione Siciliana e dichiarati ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, verranno acquisiti a PO FESR Sicilia 2014-2020 nei limiti delle risorse disponibili ed effettivamente stanziare dalla stessa Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 699 del 05/09/2017, registrato alle Corte dei Conti il 29 settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 146, con il quale sono stati approvati il protocollo d'Intesa del 9 maggio 2017 e il successivo Addendum al protocollo d'Intesa del 9 maggio 2017, sottoscritto il 24 luglio 2017, sopra richiamati;

VISTO il decreto del 09 febbraio 2018 del MiSE DGMEREEN – Divisione VIII di approvazione e pubblicazione elenco dei progetti ammissibili a finanziamento relativi all'"Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia" del 15/06/2017" - Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014 – 2020 FESR, Asse IV, Azione 4.3.1;

VISTO il D.D.G. n. 111 del 27/02/2018, registrato alle Corte dei Conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1 foglio n. 24, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per la procedura di attuazione di Aiuti – Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane" relativa alla "Realizzazione interventi sulle reti di trasmissione" del PO FESR Sicilia 2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione dell'Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, ai sensi del Protocollo e addendum citati, ha ritenuto di avvalersi degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione istituita dal MiSE DGMEREEN con riferimento agli interventi ricadenti nel territorio della Regione siciliana, ritenuti ammissibili

a valere sull'invito pubblico del 15/06/2017 e non finanziati dal DGMEREEN – DIV. VIII per indisponibilità di risorse, al fine di procedere - con successivi provvedimenti amministrativi - al finanziamento degli stessi a valere sull'Azione 4.3.1 del PO Sicilia FESR 2014-2010 e alla successiva gestione e attuazione degli stessi, conformemente alla normativa regionale e comunitaria di riferimento;

- VISTA** la nota prot. n. 7400 del 21/02/2018 con la quale il Dipartimento dell'Energia, in attuazione a quanto previsto dall'Addendum al protocollo d'Intesa del 9 maggio 2017, ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico – DG MEREEN la volontà di acquisire al PO FESR Sicilia 2014-2020 i seguenti interventi sulla rete di trasmissione, selezionati a valere sull'Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” del 15/06/2017”, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana e dichiarati ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse a valere sul PON IC, disponibili sull'Invito del 15/06/2017:
- VISTE** Linee Guida MISE per la rendicontazione delle spese da parte di Terna s.p.a., beneficiario “Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (18G00048) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018);
- VISTO** il D.D. n. 341 del 12 marzo 2018 con il quale il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro della Regione Siciliana ha provveduto all'istituzione del capitolo 652803 “Contributi alle imprese per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020” e all'assegnazione delle relative somme pari a € 45.000.000,00, sufficienti a finanziare interamente i progetti di cui sopra;
- VISTO** il D.D.G. n. 307 del 25.05.2018 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia acquisisce al PO FESR SICILIA 14-20 i progetti presentati a valere sul Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” del 15/06/2017” - Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014 – 2020 FESR, Asse IV, Azione 4.3.1 dichiarati ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse per un totale di contributo concedibile pari ad € 36.248.623,72;
- CONSIDERATA** la nota prot. n. 23954 del 27.06.2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia chiede all'AcAdG del PO FESR Sicilia 2014-2020, la modifica della Programmazione Attuativa per l'azione 4.3.1. a regia, al fine di eliminare le imprecisioni/incoerenze dei contenuti rispetto a quelli della DGR 178/17 e dar conto dell'iter procedurale con il quale la Regione Siciliana ha attivato il Protocollo d'intesa stipulato con il MiSE in data 9 maggio 2017 e successivo Addendum del 27 luglio 2017;
- VISTO** il Titolo XIII – Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti della Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;-la L.R. Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- VISTO** la Deliberazione di Giunta n.375 del 8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della Condizionalità ex-ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente ‘Smart Specialization 2014-2020’. Documento S3 aggiornato;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia, n. 568 del 24 luglio 2018, registrato alla



Corte dei Conti in data 16/08/2018, con il quale:

- è stata verificata la coerenza dei Criteri di selezione ed ammissibilità applicati dal MISE, sul progetto denominato “Stazione Elettrica Vizzini”, con i Criteri di selezione ed ammissibilità del PO FESR SICILIA 2014-2020 (ex DGR 178/17);
- sono state impegnate le somme con impegno pluriennale n.13 di euro 30.036.426,61 sul capitolo di bilancio della Regione n. 652803, cod. SIOPE U.2.03.03.03.999;
- è stato concesso il finanziamento pubblico in forma di contributo in conto capitale per la realizzazione dell’Intervento di cui denominato “**Stazione Elettrica Vizzini**” – **Codice progetto: TRA-SIC-TER-01 – CUP G93G17001170007 Codice Caronte: SI_1_18370, Codice RNA-CAR 2247, Codice RNA-COR 553583** per un importo di euro 30.036.426,61 (trentamilionitretaseimilaquattrocentoventisei/61) a fronte di un costo totale dell’Intervento pari a euro 30.036.426,61 (trentamilionitretaseimilaquattrocentoventisei/61);

Visto il quadro economico allegato all’Intervento, come di seguito indicato:

Macrovoce di Spesa	IMPORTO (euro)
Terreni	€ 1.728.800,00
Opere Murarie	€ 9.980.000,00
Impianti, Macchinari e Attrezzature	€ 16.458.914,15
Altri Beni ad Utilità Pluriennale	€ 1.868.712,46
TOTALE	€ 30.036.426,61

VISTO il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017, che prevede: *“Il presente Manuale, inoltre, non disciplina le procedure di attuazione dei Grandi Progetti, a prescindere dalla natura giuridica (pubblica o privata) del Beneficiario e le procedure per le quali PO FESR 2014/2020 l’Amministrazione regionale è beneficiaria dell’operazione e non disciplina le procedure dell’Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (Smart Grid) e interventi sulle reti di trasmissione complementari” in quanto la predisposizione della graduatoria è nella competenza del MiSE (DG-MEREEN) nell’ambito del PON “Imprese e Competitività”;*

VISTA la nota prot. n. 34662 del 20.09.2018 con la quale il Dipartimento dell’Energia ha comunicato che, in occasione dell’incontro del 05.09.2018 avente ad oggetto: *“PO FESR Sicilia 2014-2020. Cooperazione rafforzata. Incontri Road Map per il raggiungimento dei target previsti dal Performance Framework. Settembre 2018”*, sono emerse criticità relativamente al documento di convenzione da sottoporre alla firma dei beneficiari del contributo. Nella nota suddetta viene stabilita, in alternativa alla sottoscrizione della convenzione e della successiva approvazione con decreto, l’emissione di un decreto (mutuando la procedura adottata dal MiSE) di approvazione di condizioni e obblighi del soggetto beneficiario.

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle condizioni e degli obblighi del beneficiario relativamente al progetto “**Stazione Elettrica Vizzini**”

DECRETA

(Art. 1)

(Approvazione delle condizioni ed obblighi del Beneficiario)

1. Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, sono approvate le condizioni e gli obblighi, specificati dagli articoli che seguono, a carico di **TERNA S.p.A., codice fiscale/p.IVA 05779661007** (di seguito denominato Beneficiario) nei confronti della **Regione Siciliana, Dipartimento dell’Energia** (di seguito denominata Regione) relativi all’attuazione dell’Intervento “Stazione Elettrica Vizzini” CUP: **G93G17001170007**.


2. Tutti i termini indicati nel presente Decreto sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2.
(Durata dell'Intervento)

1. I tempi previsti per il completamento dell'operazione sono 36 mesi, a partire dalla data di avvio dell'Intervento, così come risultante dal cronoprogramma di cui al successivo comma 4 .
L'avvio, qualora non risulti già avvenuto alla data del presente decreto, deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data della notifica dello stesso.
2. Per data di avvio dell'Intervento, ai sensi dell'articolo 2, punto 23, del Regolamento (UE) 651/2014 GBER, si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante, per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
3. La predetta data di avvio deve essere comunicata dal soggetto Beneficiario alla Regione entro i successivi 30 giorni, tramite una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.. Il termine per l'avvio di cui al comma 1 può essere prorogato dalla Regione per cause non imputabili al Beneficiario, previa richiesta motivata da parte dello stesso, da trasmettersi a mezzo PEC, corredata da idonea documentazione. Qualora l'Intervento sia stato avviato in data antecedente al presente decreto, il Beneficiario, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, dovrà comunicare alla Regione la data di effettivo avvio, sempre tramite una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
4. Le date di inizio e di conclusione delle opere e le conseguenti comunicazioni, sono stabilite in considerazione di quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) e così come individuate nel cronoprogramma che dovrà essere inviato dal Beneficiario alla Regione unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma 3.
5. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di conclusione.

Art.3.
(Obblighi del Beneficiario)

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti **obblighi generali**:
- a. realizzare l'Intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato;
 - b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito Fondi SIE);
 - c. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 2 del presente Decreto;
 - d. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti all'art. 6 del presente Decreto;
 - e. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - f. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti, comprese le disposizioni di cui all'art. 65, comma 11 Reg. (UE) 1303/13;
 - g. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - h. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alla procedura di concessione dell'aiuto;
 - i. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - j. fornire alla Regione, con cadenza annuale, una dettagliata relazione delle attività svolte in relazione all'Intervento finanziato;

- 
- k. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo Articolo 7;
- l. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dal Invito Pubblico citato in premessa;
- m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Invito Pubblico, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- n. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
- o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- q. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- r. capitalizzare i costi secondo normativa vigente e farli figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni;
- s. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- t. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto e concorrenza, la normativa in materia di contratti relativa a lavori, servizi e forniture. In particolare, rispettare nel corso della procedura di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti, tutte le norme, nazionali e comunitarie, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili al Beneficiario, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rivenienti dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla legge n. 136/2010, dal d.lgs. n. 159/2011 e dal d.lgs. n. 81/2008, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Norme in materia ambientale, e dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- u. attuare il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- v. rispettare la Comunicazione della commissione (2014/C 200/01)- "*Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*";
- w. informare tempestivamente e tenere costantemente aggiornato la Regione di eventuali procedimenti giudiziari di qualsiasi natura instauratisi innanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria nazionale o comunitaria in relazione all'aggiudicazione, stipulazione e/o esecuzione dei contratti e/o realizzazione dell'intervento, in ogni fase, stato e grado degli stessi, ivi compresa la eventuale fase cautelare, fornendo, a tal fine, le relative informazioni corredate dalla documentazione a supporto. Quanto precede, fermo restando che gli atti e i provvedimenti giurisdizionali dovranno essere trasmessi in copia alla Regione entro 30 (trenta) giorni dalla notifica al Beneficiario;
- x. trasmettere con la massima sollecitudine alla Regione, in caso di operazioni di natura straordinaria che comportino la modifica dell'assetto societario del Beneficiario (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, affitto e/o cessione di ramo d'azienda), copia dell'atto relativo all'operazione societaria di cui trattasi. Quanto precede, restando inteso che il nuovo soggetto, se del caso, risultante all'esito della stessa operazione societaria, ancorché subentrato in virtù e per effetto di detta operazione nei rapporti attivi e passivi facenti capo al Beneficiario, è tenuto a rilasciare tempestivamente alla Regione apposita dichiarazione attestante la conferma circa l'impegno a rispettare tutte le obbligazioni previste in capo al Beneficiario ai sensi del presente Decreto. In ogni caso la Regione si riserva di verificare il possesso - con riferimento al nuovo soggetto - dei requisiti previsti dall'Invito

Pubblico pubblicato il 16.06.2017 e dalla normativa nazionale e comunitaria vigente per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento;

y. rispettare eventuali vincoli/limiti/soglie definiti nei dispositivi di attuazione.



2. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori **obblighi successivi al completamento dell'operazione**:

- a. rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, impegnandosi, a partire dalla data di pagamento del saldo, per i 5 anni successivi, a non cedere ad altri soggetti la proprietà dell'infrastruttura agevolata, a non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori delle aree ammesse al Programma Operativo, a non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione agevolata con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari e per i dieci anni successivi al pagamento del saldo a non delocalizzare l'attività produttiva al di fuori del territorio dell'Unione Europea;
- b. custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse presso la propria sede amministrativa, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

3. Il Beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione**:

- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
- b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali;
- d. fornire, con la periodicità prevista dal presente Decreto, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.

4. Il Beneficiario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:

- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, come previsto dal PO FESR 14-20 e relativi documenti pertinenti.

5. Il Beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il Beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

6. Il Beneficiario solleva la Regione Siciliana da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Beneficiario o dalla violazione dei diritti di terzi. La Regione Siciliana declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale del Beneficiario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto, la Regione Siciliana non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste all'art. 4 dell'Invito Pubblico ed in particolare quelle previste nel documento denominato Europrogetto alla domanda di agevolazione trasmessa al MiSE in data 01/08/2017

2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
- b. essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente Decreto;
- c. essere effettivamente e strettamente connesse all'Intervento ammesso all'agevolazione;
- d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
- f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto Beneficiario, come chiarito nelle linee di rendicontazione MISE sopracitate;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto Beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'Intervento oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario, postale o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere nella causale numero e data del titolo di spesa, CUP del progetto;
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto Beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso), o documentazione bancaria equivalente rilasciata dall'Istituto di credito;
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto Beneficiario (tenuta di contabilità separata dell'Intervento).

Art. 5
(Erogazione contributo e modalità di rendicontazione)

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate dall'Invito all'art. 9 e in particolare:

- richiesta (eventuale) di erogazione a titolo di Anticipo. Il Beneficiario potrà richiedere, a titolo di anticipo, l'erogazione fino ad un massimo del 40% del contributo concesso. Detta richiesta, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al successivo paragrafo 2.a;
- richiesta di erogazione a titolo di Stato Avanzamento Lavori. Oltre all'eventuale erogazione della quota di contributo a titolo di anticipo, sono previste due ulteriori erogazioni (SAL), fino ad un massimo del 90% del contributo concesso, comprensivo della quota di anticipazione già erogata. Le richieste di erogazione è subordinata all'integrale rendicontazione della quota erogata a titolo di anticipazione e di ulteriori spese effettivamente sostenute fino a concorrenza dell'importo richiesto. Detta richiesta, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al successivo paragrafo 2.b;
- richiesta di erogazione a titolo di Saldo. Il Beneficiario potrà richiedere l'erogazione del saldo a seguito di presentazione di una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 6 mesi dalla data di completamento degli interventi, accompagnata dalla relazione finale di progetto e dalla documentazione indicata al successivo paragrafo 2.c, comprovante l'ultimazione degli interventi e il collaudo delle opere eseguite. La suddetta relazione dovrà contenere la valutazione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati riferiti all'Intervento ammesso a contributo. Qualora siano maturate le necessarie condizioni la richiesta può anche avvenire contestualmente alla richiesta di SAL.
- le modalità di erogazione del contributo di cui alle precedenti lettere sono esemplificate nelle tabelle seguenti:

Tab. 1: Modalità di erogazione del contributo nel caso di accesso alla prima quota sotto forma di anticipazione

Anticipazione contributo (valore %)	1° Acconto		Saldo	
	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa
40%	50%	50%	10%	100%

Tab. 2: Modalità di erogazione del contributo esclusivamente basato sulla realizzazione dell'intervento

1° Acconto		2° Acconto		Saldo	
(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa	(valore % contributo)	Avanzamento della spesa
40%	40%	50%	90%	10%	100%


2. Con riferimento a ciascuna delle tranches di erogazione dell'aiuto/contributo concesso, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:

a. documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di anticipazione:

1. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione (come da modello fornito dalla Regione);
2. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (come da modello fornito dalla Regione) avente scadenza non inferiore ai 36 mesi e che dovrà essere prorogata su base minima semestrale fino alla data di registrazione del decreto di chiusura dell'operazione con scadenza come da articolo 6;
3. copia dell'iscrizione del Beneficiario nei registri richiesti dalla normativa di legge;
4. dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

b. documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di acconto/pagamento intermedio:

1. richiesta di erogazione dell'acconto/pagamento intermedio del contributo concesso in misura pari a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo (come da modello fornito dalla Regione);

- 
2. prospetto riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmato dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (come da modello fornito dalla Regione);
 3. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; nel caso di fattura elettronica o digitale, dovrà essere prodotta la stampa del documento accompagnata da DSAN che attesti la rispondenza all'originale;
 4. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (come da modello fornito dalla Regione) - o liberatoria dell'eventuale cessionario del credito attestante il pagamento;
 5. copia stralcio e/c bancario da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori, o documentazione bancaria equivalente rilasciata dall'Istituto di credito;
 6. dettagliata relazione tecnica sullo Stato d'Avanzamento dell'Intervento e relativa documentazione tecnica rappresentante avanzamento tecnico, fisico ed economico.

c. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **saldo** è la seguente:

1. richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (come da modello fornito dalla Regione);
 2. relazione finale di progetto che dovrà contenere la valutazione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati, riferiti al singolo intervento ammesso a contributo e relativa documentazione tecnica rappresentante avanzamento tecnico, fisico ed economico;
 3. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; nel caso di fattura elettronica o digitale, dovrà essere prodotta la stampa del documento accompagnata da DSAN che attesti la rispondenza all'originale;
 4. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso (come da modello fornito dalla Regione) o liberatoria dell'eventuale cessionario del credito attestante il pagamento;
 5. copia stralcio estratto conto corrente bancario da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori, o documentazione bancaria equivalente rilasciata dall'Istituto di credito;
 6. stralcio in copia conforme all'originale del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti i beni oggetto delle agevolazioni, o documentazione da cui risulti l'iscrizione al libro cespiti dei beni oggetto di rendicontazione, secondo quanto previsto dai principi contabili, stralcio in copia conforme del libro giornale;
 7. perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'Intervento (come da modello fornito dalla Regione) e della relativa funzionalità;
 8. documentazione di collaudo delle opere eseguite (ove previsto) o certificato di regolare esecuzione;
 9. documentazione attestante la funzionalità dell'Intervento o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., da un esperto della materia, estraneo al soggetto Beneficiario ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento.
 10. prospetto del funding gap dell'Intervento ricalcolato sulla base dell'effettivo investimento realizzato;
3. Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____ - Codice CUP _____*"; Per l'annullamento dei giustificativi di spesa il Beneficiario potrà anche avvalersi di una timbratura elettronica derivante da idonea procedura informatica certificata (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N/52 E del 17/06/2010).


Art. 6
(Garanzia a copertura dell'anticipazione)



1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale.
2. Detta garanzia può essere prestata:
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;
 - dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'art. 131 par. 4 lett. a del Reg. (UE) 1303/2013).
3. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta utilizzando il modello fornito dalla Regione Siciliana con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

Art. 7
(Monitoraggio dell'Intervento e delle spese)

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, provvisti di codice Caronte contenuti nel presente Decreto, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre, il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.

- 
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.
 5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 8

(Conservazione della documentazione)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

Art. 9

(Informazione e pubblicità)

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento (UE) 1303/2013;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'Intervento di cui al presente Decreto.
3. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative all'Intervento:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;



- la localizzazione geografica dell'operazione;
- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
- ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati dell'Intervento, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

Art. 10.
(Controlli)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Invito Pubblico e dal presente Decreto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'articolo 12 del presente Decreto.
5. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) 1303/2013, la Regione ed i competenti organi nazionali e comunitari potranno effettuare verifiche presso il Beneficiario, allo scopo di accertare la realizzazione fisica dell'Intervento, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa al diritto applicabile al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

Art. 11
(Modifiche al progetto)

1. Il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
 - i. cronoprogramma dell'Intervento, secondo le modalità di cui al successivo comma 5, con la possibilità di ultimare l'Intervento finanziato oltre 36 mesi dalla data di avvio, sulla base di proroghe concesse dalla Regione per cause non imputabili al Beneficiario, previa richiesta motivata da parte del Beneficiario, corredata da idonea documentazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei termini previsti dai Regolamenti comunitari per l'ammissibilità delle spese e per la chiusura del Programma operativo e delle operazioni finanziate;
 - ii. la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi, e condizioni di attuazione dell'operazione e, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 5, e ferma restando l'impossibilità del costo totale dell'Intervento e dell'ammontare del contributo concesso; a titolo esemplificativo, sono ammissibili eventuali modificazioni del progetto, ivi comprese rimodulazioni del quadro economico, rese necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o per eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti. In caso di mutamento del quadro normativo e regolatorio in materia, la Regione si riserva di procedere alla modifica del Decreto di finanziamento, per adeguarlo alle intervenute modifiche normative, comunicando a mezzo PEC le nuove condizioni per la concessione del contributo e trasmettendo il provvedimento modificato al Beneficiario, che avrà la facoltà di

controfirmare per accettazione e trasmettere il documento alla Regione a mezzo PEC entro 30 giorni o rinunciare al contributo con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 12 comma 4.

2. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
3. La Regione valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
4. Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dall'Invito Pubblico o variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'Intervento o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Invito Pubblico.
5. Resta inteso che in caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali variazioni da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del contributo, con le conseguenze di cui all'art. 12 del presente Decreto.
6. Nei casi in cui la variazione proposta richiede modifiche al presente Decreto, verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione, che sarà efficace dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
7. La durata del processo di esame delle variazioni richieste dal Beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 5/2011 e ss.mm.ii..
8. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, l'importo del contributo concesso sarà ridotto in proporzione. In tal caso la Regione comunicherà al Beneficiario il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al Beneficiario medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare; Il Beneficiario, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di restituzione da parte della Regione, oltre a restituire la quota di contributo richiesta, dovrà corrispondere alla Regione gli interessi semplici - da calcolarsi al tasso di interesse legale - maturati su detta quota, decorrenti dalla data del relativo accreditamento in favore dello stesso Beneficiario fino a quella della restituzione effettiva nei confronti della Regione.

Art. 12

(Revoche e rinuncia)

1. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'Intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'Intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - c. la mancata realizzazione dell'Intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dal presente Decreto;
 - d. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - e. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'Intervento;
 - f. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;

- g. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per i successivi 5 anni dal pagamento finale al Beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- h. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- i. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
- k. la violazione degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Decreto.

2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:

- i) il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dalla normativa vigente, calcolato dal momento dell'erogazione;
 - ii) dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni;
 - iii) entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata;
 - iv) l'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito;
 - v) l'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al Beneficiario;
 - vi) al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - vii) decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii..
4. Il Beneficiario può rinunciare al contributo dandone comunicazione alla Regione, da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it; la rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo, a partire dalla data della ricezione della comunicazione al protocollo della Regione. Determina, altresì, l'obbligo a carico del Beneficiario di procedere alla restituzione delle somme già percepite maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 13

(Chiusura dell'operazione e rendicontazione finale)

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo, il Direttore Generale del Servizio provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti.
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

Art. 14

(Difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento)

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.

Art. 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali che si dovesse rendere necessario fornire alla Regione connessi all'applicazione del presente Decreto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dello stesso Decreto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (di seguito anche detto "GDPR", General Data Protection Regulation).

I dati personali forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dal presente decreto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo.

La raccolta ed il trattamento di tali dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali.

I dati personali potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

I suindicati dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza.

Art. 16
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali il Beneficiario si obbliga a uniformarsi.

Art. 17
(Pubblicazione e notifiche)

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per i profili di rispettiva competenza, sarà notificato a mezzo PEC agli interessati e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 l.r. 21/2014, sul sito www.euroinfoscilia.it, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 18
(Ricorsi)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li

2 OTT. 2018



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore D'Urso)